



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Oggetto: Conferimento della funzione SUE/SUAP/SISMICA all'Unione della Valconca e adesione alla Convenzione per la gestione associata di SUE/SUAP/SISMICA.

Data 20/05/2022

L'anno duemilaventidue il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
Medici Fabio	X	
Benzi Daniele		X
Filanti Sandra	X	
Guerra Valterino	X	
Leurini Paolo	X	
Penserini Elena Maddalena	X	
Renzini Denis	X	
Muccini Michela	X	
Ciucci Bruno	X	
Sacanna Marco		X
Terenzi Valeria	X	

Assegnati: 11

Presenti : 9

In carica: 11

Assenti: 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Fabio Medici nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente deliberazione avente ad oggetto: **”Conferimento della funzione SUE/SUAP/SISMICA all’Unione della Valconca e adesione alla Convenzione per la gestione associata di SUE/SUAP/SISMICA.**

PREMESSO

- che la Legge n.84 del 28 maggio 2021 denominata: “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione”, ha concluso l’iter iniziato con il referendum del 2007 per il passaggio del Comune di Sassofeltrio dalla Regione Marche alla regione Emilia Romagna;
- che, in un contesto di crescente difficoltà finanziarie per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minor disponibilità di risorse e di vincoli stringenti per il loro impegno, assume sempre più rilevanza la necessità per i Comuni di adoperarsi per l’attuazione di processi diretti a costituire forme associative per la gestione dei servizi;
- che, a tale fine, le Unioni di Comuni hanno assunto una portata significativa confermandosi la forma associativa in grado di garantire una gestione efficiente dei servizi nonché adeguati livelli di economie nell’esercizio delle funzioni attribuite ai comuni;
- che la Regione Emilia Romagna ha in questi ultimi anni dato grande rilevanza allo sviluppo delle Unioni dei Comuni attraverso il PRT (Piano di Riordino Territoriale) e attraverso altri significativi strumenti, privilegiando e sostenendo la scelta in particolare dei piccoli Comuni di aderire a tali Unioni di Comuni e che all’ultima rilevazione risalente al maggio 2021: a) le Unioni in Emilia-Romagna risultavano essere 41 (delle quali due costituite e non avviate) b) su un totale di 328 Comuni dell’Emilia Romagna, 266 (ovvero l’81%) erano i comuni aderenti a Unioni, mentre i comuni singoli risultavano essere 62, mentre i comuni montani che aderiscono alle Unioni erano 107 comuni montani su 119 (ovvero 90%) e che, su 133 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fanno parte di Unioni 111 comuni (ovvero l’83% del totale dei piccoli comuni emiliano-romagnoli).

ALTRESI’ PREMESSO

che la presente deliberazione comporta l’impegno di conferire in Unione il 20% di un dipendente di categoria D per consentire il funzionamento dell’ufficio decentrato presso il Comune di Sassofeltrio ma non comporta oneri economici e finanziari a carico del bilancio dell’Ente, fermo restando che i contributi previsti dal Programma di Riordino Territoriale e quelli stanziati a favore dei comuni montani aderenti alle Unioni, che spetteranno all’Unione della Valconca per effetto dell’adesione ad essa del Comune di Sassofeltrio, saranno prioritariamente destinati alla copertura degli oneri costituiti dalla quota di partecipazione del Comune di Sassofeltrio fino ad esaurimento dei medesimi di cui si registra l’attuale disponibilità secondo le vigenti disposizioni regionali.

CONSIDERATO

che il PRT 2021-2023 ha previsto un contributo di 40.000€ annuale per le Unioni nelle quali venisse integrato un nuovo Comune e quindi l’Unione della Valconca riceverà 40.000€ nel 2022 e 40.000€ nel 2023 a beneficio dell’integrazione dei servizi con il Comune di Sassofeltrio, volti a ridurre negli anni la quota di partecipazione all’Unione del Comune stesso e che la Regione Emilia-Romagna stanziava ogni anno risorse a esclusivo favore dei Comuni montani aderenti ad Unioni, non

prevedendone invece per il Comuni montani che non aderiscano a forma di Unione, e che tale cifra, in via di definizione nei prossimi mesi da parte della Regione Emilia Romagna, in base alle simulazioni effettuate dovrebbe aggirarsi intorno a 12.000€ e i 13.000€ rispettivamente per il 2022 e per il 2023.

TENUTO CONTO

che l'Unione della Valconca ha previsto, nel proprio statuto, l'adesione obbligatoria ad almeno 4 funzioni, che sono la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale, Informatica, Sue/Suap/Sismica e Protezione Civile ed è, inoltre, possibile aderire anche alle convenzioni CUC (Centrale Unica di Committenza) e Controllo di Gestione.

ATTESO

1) Che con delibera n. 2 del 24/03/2022 il Consiglio Comunale di Sassofeltrio ha deliberato all'unanimità l'adesione del Comune di Sassofeltrio all'Unione della Valconca, con sede in via Tavoleto, 1835 – 47832 San Clemente (Frazione Sant'Andrea in Casale), Sub Ambito 1 composto dai Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Saludecio, San Clemente.

2) Che con la suddetta delibera il Consiglio Comunale di Sassofeltrio ha altresì deciso di avviare i processi per addivenire all'approvazione in Consiglio Comunale delle convenzioni per la gestione associata in Unione della Valconca delle seguenti sei funzioni: Polizia Locale, Sue/Suap/Sismica, Informatica, Protezione Civile, CUC e Controllo di Gestione.

CONSIDERATO che l'associazione in Unione, attraverso la gestione in un unico servizio, delle funzioni integrate SUE/SUA/SISMICA comporta un indubbio miglioramento del servizio ai cittadini e alle imprese, riportando ad un unico Ufficio le responsabilità in materia edilizia residenziale, produttiva e sismica, con conseguenti semplificazione nei punti di accesso, nei procedimenti, nella riduzione dei tempi e in economie di scala.

TENUTO CONTO della decisione della Regione Emilia-Romagna di riconoscere un contributo economico esclusivamente alle Unione alle quali è stata conferita la funzione SUE/SUAP/SISMICA nella sua interezza (Servizio finanziabile dal PRT).

VISTI:

- l'articolo 32 del Dlgs 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art.19, comma 3, legge n.135 2012 in merito alle "Unione di Comuni";
- il vigente Statuto del Comune di Sassofeltrio, articolo 55 ("Unione dei Comuni");
- il vigente Statuto dell'Unione della Valconca;
- l'art. 42 del Dlgs 267 del 18.08.2000 circa la competenza del Consiglio.

VISTA la decisione dell'Unione della Valconca di rafforzare il proprio organigramma attraverso l'individuazione di un nuovo responsabile in pianta organica dell'Unione stessa e l'assunzione di un tecnico di categoria D per rafforzare la gestione del servizio.

CONSIDERATA la possibilità, previa decisione dell'Unione della Valconca, di avvalersi della collaborazione della Provincia di Rimini per sostenere parzialmente le necessità degli adempimenti relativi alla SISMICA, come già avviene per i Comuni del Sub Ambito 1 e per il Comune di Sassofeltrio.

DATO ATTO che l'approvazione della presente convenzione non comporta oneri economici e finanziari a carico del bilancio dell'Ente, come meglio in premessa specificato, ma comporta

l'impegno di conferire in Unione il 20% di un dipendente di categoria D per consentire il funzionamento dell'ufficio decentrato presso il Comune di Sassofeltrio. A titolo informativo si indica il costo del servizio per un Comune simile al nostro (Mondaino) è pari ad € 2.267,50 per l'annualità 2021 (oltre al conferimento del 20% di personale sopra citato, come da art. 6, comma 6, della convenzione "Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi").

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile rispettivamente del Responsabile Settore Tecnico e Responsabile Settore Contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL che di seguito si riportano;

PROPONE

- 1) **DI CONFERIRE** all'Unione della Valconca l'esercizio delle funzioni relative al SUE, al SUAP ed alla SISMICA.
- 2) **DI APPROVARE** la convenzione "EX ART. 30 DELLA L. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN UNIONE VALCONCA DELLE FUNZIONI SUE/SUAP/SISMICA" approvata dall'Unione della Valconca, che prevede la divisione in Sub Ambiti e l'inserimento del Comune di Sassofeltrio nel Sub Ambito 1, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI RISERVARSI** (ai sensi dell'art. 8, comma 3, della convenzione "I diritti di segreteria relativi all'edilizia vengono invece introitati dall'Unione e ripartiti in ragione di 2/3 in favore dei comuni ed 1/3 in favore dell'Unione") di effettuare eventuali rettifiche nella previsione di entrata se inferiore a quanto iscritto nel Bilancio di previsione 2022;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Sindaco di sottoscrivere la convenzione cui al precedente punto 1, dandogli sin da ora mandato di apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero essere necessarie in sede di stipula.

Parere di regolarità tecnica del Responsabile Settore Tecnico: favorevole.

F.to Adalgisa Arcangeli

Parere di regolarità contabile del Responsabile Settore Contabile: favorevole.

F.to Maria Silvia Bartolacci

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI GEMMANO, MONDAINO, MONTEFIORE CONCA,
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, MONTEGRIDOLFO, MORCIANO, SALUDECIO,
SAN CLEMENTE E L'UNIONE DELLA VALCONCA, PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI SUE/SUAP/SISMICA**

(art. 7, co. 3, l.r. 21/2012 s.m.i.)

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dell'esercizio associato delle funzioni di Sportello Unico per l'Edilizia, di Sportello Unico per le Attività Produttive, Servizio Sismica e attività correlate da parte di tutti i Comuni aderenti.
2. La gestione associata deve comprendere sia la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale e le relative funzioni di controllo, (istruttorie e controllo delle pratiche edilizie, accertamenti di conformità edilizia, idoneità alloggiativa, certificati di destinazione urbanistica, commissione qualità architettonica e paesaggio, autorizzazione insegne), sia la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, e le funzioni istruttorie, autorizzatorie e di controllo relativo al commercio, pubblici esercizi e altre attività, sia le attività del Servizio Associato Sismica di cui al comma 3.g del presente articolo, in particolare l'Ufficio Sismica si occupa di garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative per l'assolvimento delle funzioni previste dalla L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", nonché il rispetto della tempistica stabilita dalla normativa edilizia (L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" ss.mm.ii.)
3. In particolare il conferimento all'Unione da parte dei Comuni della funzione deve riguardare le seguenti attività:
 - a) le funzioni dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'art. 4, LR 15/2013 compresa la gestione dei procedimenti abilitativi, le relative funzioni di controllo quali istruttorie e controllo delle pratiche edilizie, accertamenti di conformità edilizia, idoneità alloggiativa, certificati di destinazione urbanistica e autorizzazione insegne;
 - b) le funzioni dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al DM 160/2010 e all'art. 5, LR 15/2013, compresa la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, la gestione dei relativi procedimenti autorizzativi o di controllo di competenza comunale relativi al commercio ai pubblici esercizi e altre attività;
 - c) le funzioni amministrative delegate in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 69, comma 2, e di cui all'art. 70 della LR 24/2017;
 - d) le funzioni della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP), di cui all'art. 6, LR 15/2013 e il supporto alle relative attività;

- e) la gestione, in generale, in forma unitaria, attraverso strutture dell'Unione, di tutti i procedimenti abilitativi e di controllo, di competenza dei Comuni o delle relative forme associative, o da essi esercitabili, inerenti all'attività edilizia e all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, fatte salve le inerenti funzioni di polizia attribuite dall'ordinamento alle strutture di polizia municipale;
- f) le funzioni in materia sismica di cui alla Legge Regionale n.19/2008, con particolare riferimento al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 13 del 2015, comprendenti via esplicitiva e non esaustiva le seguenti attività: acquisizione delle istanze di cui alla Modulistica Unificata Regionale MUR relativa al procedimento in materia sismica riguardante L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico"; esame delle pratiche sismiche; istruttoria, rilascio/diniego delle autorizzazioni sismiche; sopralluoghi in corso d'opera e/o ad ultimazione lavori; controllo asseverazioni da allegare al titolo edilizio o di rispetto della normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione di opere abusive, verifica certificazioni di idoneità per costruzioni prive di collaudo, e valutazioni di sicurezza; pareri tecnici su relazioni di accertamento edilizio di opere abusive; pareri tecnici su strumenti di pianificazione urbanistica comunale generale ed attuativa, regolamenti urbanistico-edilizi, atti di micronizzazione sismica con adozione prescrizioni per la riduzione del rischio sismico; ulteriori adempimenti connessi o conseguenti in ragione della materia; tali funzioni sono svolte in regime di autorità.
4. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valconca.
5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato nella presente convenzione che individua i necessari atti emessi dall'Unione di adeguamento di quelli organizzativi dei Comuni, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettera f) è, istituito nell'ambito dell'organigramma dell'Area Tecnica dell'Unione il Servizio Sismica Associato, cui è riconosciuta da parte dei comuni conferenti funzione di autorità locale, sovrintendenza e indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di Sismica;
7. Ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione.

8. I Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte dell'Unione, delle funzioni oggetto della presente convenzione e al rispetto delle norme regolamentari predisposte dall'Unione.

9. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, commi 1 e 2.

ART. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza da 1 maggio 2022.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione alle attività di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto.

5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

7. La struttura organizzativa SUE/SUAP/SISMICA dell'Unione, incardinata all'interno dell'organigramma della medesima può essere articolata in uffici decentrati e uffici di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior raccordo con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.

8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 8 della presente convenzione.

9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.

10. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

11. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente.

ART. 3

SUB AMBITI

1 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Unione della Valconca la funzione di SUE/SUAP/SISMICA si articola in sub ambiti al fine di promuovere una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi.

2. Il sub ambito rappresenta il livello base per la programmazione e l'organizzazione del servizio SUE/SUAP/SISMICA associato in Unione, in particolare per quanto riguarda:

3. La delimitazione territoriale dei sub ambiti e il numero dei Comuni aderenti a ciascuno di questi sono definiti all'art. 24 dello Statuto dell'Unione:

Sub ambito 1: Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio e San Clemente.

Sub ambito 2: Comuni di Montefiore Conca e Morciano di Romagna.

ART. 4

CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI DI SUB AMBITO TERRITORIALE, DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI

1 Per ottimizzare la gestione e il servizio SUE/SUAP/SISMICA è istituita la Conferenza degli Amministratori di sub ambito.

ART. 5

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione, dalla decorrenza di cui al precedente art. 2, si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni compresi nell'Unione della Valconca nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dai Comuni di origine. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.
3. L'Unione subentra ai Comuni stipulanti il presente atto nell'Unione della Valconca dalla decorrenza di cui al precedente art. 2, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività oggetto della presente Convenzione.
4. I competenti Organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto precedentemente previsto, al fine di rendere disponibile all'Unione, anche attraverso gli istituti del comando o del distacco, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni compresi nell'Unione in ruoli attinenti alla materia conferita, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione.
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Unione per quanto attiene lo svolgimento della funzione e delle attività in materia SUE/SUAP/SISMICA, vengono annualmente determinati nel Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione, che dovrà sempre essere adeguato alla dotazione necessaria per l'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 6

DIREZIONE DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spetta al Responsabile unico della Struttura che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli uffici territoriali eventualmente costituiti.
2. Per la migliore organizzazione della struttura e per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile Unico potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività agli uffici di presidio territoriali.
3. I Responsabili delle Unità Operative, responsabili di procedimento riconosciuti tali con atto d'organizzazione del Responsabile Unico della Struttura, assicurano sia il collegamento con l'Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA sia il rapporto con l'Ente di riferimento di cui costituiscono i referenti per le materie oggetto del presente conferimento.

ART. 7

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione, assicurando la condivisione e la conoscenza presso i Comuni. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente Convenzione secondo le modalità indicate dall'Ufficio Controllo di Gestione. Ai rapporti tra l'Unione e i Comuni compresi nella stessa, nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, si applicano le disposizioni di legge.
2. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

ART. 8

RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONI

1. Le entrate finanziarie di cui alla presente convenzione accertate al bilancio dell'Unione sono gestite secondo le modalità definite ai commi che seguono, nel rispetto del principio della territorialità e nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. Il contributo di costruzione è corrisposto direttamente per intero al Comune di riferimento.
3. I diritti di segreteria relativi all'edilizia vengono invece introitati dall'Unione e ripartiti in ragione di due terzi in favore dei Comuni e un terzo in favore dell'Unione.
4. Il contributo derivante dal PRT per l'esercizio della funzione associata SUE/SUAP/SISMICA in Unione costituisce entrata vincolata al funzionamento dell'Ufficio Unico Associato.
5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni compresi nell'Unione, spettano alla predetta, qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che la stessa dovrà sostenere, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
6. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi
7. Le spese di gestione dell'attività dell'Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA in fase di prima applicazione e quindi per l'annualità (2022) sono:
 - relativamente al SUE/SUAP: proporzionate agli abitanti riferiti al 31.12 dell'anno precedente. Inoltre entro il 31 dicembre 2022 l'Unione si impegna a verificare i carichi di lavoro relativi all'ufficio unico SUE; tale verifica sarà propedeutica alla ridefinizione delle quote di personale comandato da ogni singolo Comune. Il Comune che non sia in grado di conferire personale sarà tenuto a corrispondere la quota parte equivalente.
 - relativamente alla SISMICA: quelle previste dalle convenzioni in essere con la Provincia di Rimini per il Sub Ambito 1 e con il Comune di Riccione per il Sub Ambito 2 fino al 31.12.2022. Le spese dal 1.01.2023 verranno concordate in apposito regolamento
8. Si fa eccezione a tale criterio per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dal Consiglio dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

9. Il Consiglio dell'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri dell'Unione, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

10. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

11. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

12. Per il funzionamento dell'Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA i Comuni dovranno versare quanto previsto dalla presente convenzione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, in rate semestrali di pari importo.

ART. 9

COMMISSIONE UNICA PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

Nelle more della approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) dell'Unione, le funzioni di cui all'art. 6, LR 15/2013 e il supporto alle relative attività sono affidate in via transitoria alla CQAP esistente presso il Comune di San Clemente.

ART. 10 SEDE

1. La sede dell'Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA come tutte le sedi, i presidi e gli uffici è definita dalla Giunta dell'Unione nel rispetto delle indicazioni statutarie, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
2. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 11 BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, gli automezzi, le macchine operatrici, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
 - in concessione d'uso, i beni immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
2. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni mobili e immobili delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell'Unione, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
3. Il conferimento all'Unione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell'Unione, avviene attraverso verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli Enti/ Comuni. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del proprietario del bene. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del proprietario del bene.

ART. 12

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare comunale adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente

convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.lgs. 165/2001.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto

8. La stipula della presente convenzione comporta la decadenza delle previgenti convenzioni fra l'Unione e i Comuni per l'esercizio associato della funzione SUE/SUAP per il Sub Ambito 1 e SUAP per il Sub Ambito 2.

ART. 13

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente Convenzione deve essere attuata conformemente alla disciplina in materia di tutela dei dati personali.

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 14

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 15

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al Codice Civile e alla normativa vigente.

ART. 16

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, non è sottoposto a spese di registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131/1986.